

## **Atto di concessione d'uso degli spazi da destinarsi ad attività di mensa aziendale**

L'anno .....il giorno ..... del mese di....., nella sede della BIOGEM

TRA

1. BIOGEM Scarl, P.IVA 02071230649, Via Camporeale Area PIP - 83031 Ariano Irpino, in persona del Legale Rappresentante. Ortensio Zecchino nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943 C.F. ZCCRNS43D20Z315X, d'ora in avanti denominata "BIOGEM";

E

2. .... P.IVA ....., in persona del Legale Rappresentante ....., nato a ..... il ..... C.F. ...., residente in ..... d'ora in avanti denominata "Concessionario";

Premesso che:

- Biogem eroga ai propri dipendenti un buono pasto aziendale che gli stessi possono utilizzare presso le strutture convenzionate;
- ha raccolto l'esigenza di una parte del personale di poter usufruire di un servizio mensa in loco;
- non intende realizzare una propria mensa aziendale, sostitutiva degli attuale ticket;
- ha valutato l'opportunità di concedere in uso a terzi le attrezzature e i locali, in propria disponibilità, per l'attivazione di un "Punto Ristoro" ed ha acquisito, attraverso apposita procedura, le manifestazioni di interesse di operatori economici interessati;
- intende offrire la concessione d'uso degli spazi e delle attrezzature a fronte di un rimborso spese forfettario con la finalità di incentivare eventuali operatori economici interessati ad attivare un servizio di "mensa/ristorazione";
- ha subordinato la concessione d'uso al rispetto delle condizioni indicate nel capitolato tecnico allegato.
- che il ..... ha manifestato il proprio interesse a voler usufruire dei locali predetti per l'apertura di un "Punto Ristoro" da utilizzare quale mensa aziendale dal personale presente presso l'Istituto di ricerca Biogem;

### **Art 1. – Oggetto della Concessione**

Biogem, come sopra rappresentata, concede alla società ....., di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, le aree, gli impianti, le attrezzature di seguito specificati ed individuati nella planimetria qui allegata (allegato 1), affinché si utilizzino per la gestione dell'attività di "Mensa Aziendale".

Biogem, si impegna a garantire inoltre il funzionamento e l'efficienza tecnica della struttura sopra individuata con la messa a disposizione delle relative facilities:

- utenze telefoniche;
- utenze idriche;
- utenze per riscaldamento e climatizzazione dei locali;
- servizi di vigilanza;
- servizi di portineria
- TARSU, TASI ed altri oneri fiscali;

### **Art. 2 – Impegni del Concessionario**

Il Concessionario:

- utilizzerà la struttura data in concessione d'uso dalla Biogem per la gestione di attività di Mensa Aziendale, nel rispetto delle condizioni tutte previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico allegato;
- dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento, inclusa l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Regolamento CE 852/2004;
- usufruirà dei servizi e dei locali ricevuti in concessione secondo la diligenza del "buon padre di famiglia". Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà congiuntamente redatto in contraddittorio;
- dovrà fare uso dei beni affidati in conformità alle finalità perseguite con il presente contratto con l'obbligo della restituzione, alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione e funzionanti, salvo il deterioramento degli immobili e degli impianti fissi solo per effetto del normale uso per cui sono stati consegnati e senza colpa dell'affidatario. All'atto della riconsegna sarà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti. Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna formeranno oggetto di valutazione economica e i relativi importi saranno addebitati al concessionario, al quale è comunque riconosciuto il diritto al contraddittorio. Biogem si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai locali concessi in locazione, per attività di coordinamento o controllo da svolgersi a cura del proprio personale responsabile del servizio, o per ogni altra esigenza di servizio.

Con la sottoscrizione del presente accordo il Concessionario dichiara di aver preso visione e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dei luoghi e di trovarli idonei all'uso, esonerando la Biogem da ogni responsabilità.

Biogem in occasione di convegni (Meeting le 2culture), seminari o per altre particolari esigenze, si riserva la facoltà di utilizzo dei locali concessi in comodato con modalità e tempistiche che saranno comunicate al

Concessionario e quest'ultimo non potrà opporsi e/o chiedere risarcimento danni per la sospensione del servizio (mancato guadagno) per un totale max di 20 Giorni annui.

### **Art. 3 – Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo fino ad ulteriori quattro anni. I rinnovi devono essere stabiliti tra le parti.

Le Parti convengono espressamente che è consentito recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza stabilita, con preavviso di giorni novanta da comunicarsi tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 4 - Oneri**

Il concessionario a parziale rimborso dei costi relativi alle utenze sostenuti da Biogem verserà un importo annuo di € 3.000,00 (tremila/00), suddiviso in quote mensili di € 250,00 oltre IVA se dovuta.

Il canone di concessione potrà essere rivalutato allo scadere del secondo e del quarto anno, su richiesta del concessionario e previa accordo tra le parti.

### **Art. 5 - Attrezzature**

L'eventuale introduzione, nello spazio dato in concessione d'uso, di attrezzature e/o strumenti, dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato da Biogem; in ogni caso tale introduzione non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle attrezzature presenti e/o degli arredi, ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente o della sede aziendale.

### **Art. 6 - Responsabilità**

Il Concessionario alla scadenza del presente contratto, si impegna a riconsegnare l'area concessa in concessione d'uso nello stato d'uso o di funzionamento in cui le ha ricevute, salvo il normale deterioramento.

La Biogem è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, tra l'altro, sciopero, black-out, ecc.

### **Art. 7 - Foro competente.**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'adempimento ed all'interpretazione del presente contratto, sarà di competente del foro di Benevento.

### **Art. 8 – Registrazione**

Il contratto stipulato tra le parti, in quanto si riferisce a prestazioni soggette ad IVA, è sottoposto a registrazione a tassa fissa solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n. 131/1986.